AZIENDA PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
DELLA
REGIONE CAMPANIA

ALLEGATO 3: CONVENZIONE PER LA REDAZIONE DI ISEE UNIVERSITÀ PARIFICATO A.A. 2025/2026

TRA

l'ADISRURC, Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (di seguito denominato Ente regionale)

E

il Centro di Assistenza Fiscale _____ (di seguito denominato CAF)

Premesso che:

a. La Legge Regionale della Campania n. 12 del 18 maggio 2016 "*Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario*", come modificata dalla L.R. n. 10 del 31 marzo 2017, ha istituito l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (d'ora in poi Azienda) e ha stabilito che sono sciolte e poste in liquidazione le singole Aziende per il diritto allo studio universitario;
b. a norma dell'art. 8, comma 1, della L.R. 12/2016 il perseguimento delle finalità precipue del diritto allo studio universitario trova attuazione, tra gli altri, attraverso il servizio borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale;
c. i concorsi che l'Adisurc bandisce annualmente per l'assegnazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della predetta L.R. 12/2016, prevedono il possesso, da parte dei candidati, di determinati requisiti di accesso:
    1. *Requisiti di merito, accertati mediante l'interrogazione delle banche dati degli atenei*
    2. *Requisiti relativi alle condizioni economico-patrimoniali, accertate mediante:*
        2.1 *ISEE Università per gli studenti con nucleo familiare residente in Italia;*
        2.2 *ISEE Università parificato per* tutti gli altri casi in cui non è possibile effettuare il calcolo per ISEE Università, nello specifico: 1) studente straniero non residente in Italia; studente straniero residente in Italia, non autonomo e con familiari residenti all'estero; studente italiano residente all'estero non iscritto all'AIRE;
d. secondo l'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, le condizioni economiche degli studenti universitari sono individuate sulla base dell'ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013;
e. relativamente ai candidati con nucleo familiare non residente in Italia, secondo l'art. 8, comma 5, del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013, che fa espresso riferimento all'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
f. Con "Protocollo d'Intesa finalizzato ad agevolare la definizione delle modalità di svolgimento del servizio di assistenza agli studenti nella compilazione e nella presentazione della DSU ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario", sottoscritto in data 03/06/2015 tra la Consulta Nazionale dei CAF e l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) è stato stabilito che i CAF aderenti, direttamente o attraverso le Società di servizio con questi convenzionate, erogano assistenza nella compilazione e raccolta delle

DSU ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario per lo studente non residente in Italia;

Considerato che:

a. negli ultimi tre anni accademici l'Azienda ha erogato una media di 35 mila borse di studio l'anno;
b. la platea degli studenti di nazionalità straniera partecipanti al concorso dell'Adisurc è in crescita, secondo i dati dell'ultimo quadriennio: 1898 nel 2018/2019, 2066 nel 2019/2020, 2173 nel 2020/2021, 2497 nel 2021/2022, 2315 nel 2022/2023 e 2459 nel 2023/2024 (Fonte dati Ministero dell'Università e della Ricerca dati.ustat.miur.it);
c. tali studenti, già penalizzati da difficoltà logistiche, ambientali e di comprensione linguistica, devono anche sostenere i costi per l'ottenimento dell'ISEE parificato, che è, invece, gratuito per gli studenti italiani tenuti alla presentazione dell'ISEE università;
d. altresì, l'assenza di indicazioni specifiche per la redazione dell'ISEE parificato potrebbe determinare una differente accuratezza nell'accertamento dei requisiti economico-patrimoniali di tali studenti;
e. trattandosi di prestazioni sociali agevolate, caratterizzate da una domanda in continua espansione, appare quanto mai indispensabile garantire equità nell'erogazione delle risorse e gradualità nei meccanismi di compartecipazione al finanziamento da parte dei meno abbienti;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1: Normativa di riferimento e sua applicazione

La normativa di riferimento è rintracciabile nell'art. 8, comma 5, del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013, che fa espresso riferimento all'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68:
"*Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68*".
Con "Protocollo d'Intesa finalizzato ad agevolare la definizione delle modalità di svolgimento del servizio di assistenza agli studenti nella compilazione e nella presentazione della DSU ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario" (Allegato 4), sottoscritto in data 03/06/2015 tra la Consulta Nazionale dei CAF e l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) è stato stabilito che i CAF aderenti, direttamente o attraverso le Società di servizio con questi convenzionate, erogano i seguenti servizi:

A. sportello informativo sull'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario:
B. assistenza nella compilazione e raccolta delle DSU ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario.

Articolo 2: Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente convenzione sono le attività di cui alla lettera B del "Protocollo d'Intesa finalizzato ad agevolare la definizione delle modalità di svolgimento del servizio di assistenza agli studenti nella compilazione e nella presentazione della DSU ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario" (Allegato 4):

a) per lo studente non residente in Italia non potendo presentare la dichiarazione ai fini ISEE, verranno comunicate le informazioni del nucleo familiare residente all'estero necessarie all'Ente per effettuare la determinazione dell'indicatore ISEEU/ISPEU parificato;

b) successiva determinazione dell'indicatore ISEEU parificato alla luce dei trattamenti percepiti (borsa di studio ed altri trattamenti rientranti tra le prestazioni per il diritto allo studio universitario) e relativi alla prestazione da richiedere;
c) per lo studente straniero residente in Italia, non autonomo, verranno comunicate le informazioni del nucleo familiare dei genitori residenti all'estero necessarie all'Ente per effettuare la determinazione dell'indicatore ISEEU/ISPEU parificato;
d) presentazione, mediante trasmissione telematica all'Ente sulla base delle specifiche tecniche da concordare solo se autorizzata dallo studente, delle informazioni necessarie per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

La documentazione da richiedere agli studenti per la redazione dell'ISEEUP è riportata nell'Allegato 1.

Articolo 3: Modalità di svolgimento dell'attività

Il CAF svolgerà le attività nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con proprie attrezzature.
Le attività si svolgeranno presso le sedi comunicate all'Azienda nell'istanza di convenzionamento, con l'obbligo di mettere a disposizione almeno uno sportello presso le sedi didattiche delle Istituzioni universitarie della Regione (Napoli, Caserta, Salerno, Aversa, Benevento, Avellino), abilitato allo svolgimento delle attività di cui trattasi.
Per i rapporti con l'Adisurc, il referente del CAF, comunicato in fase di richiesta di convenzionamento, assicura il regolare svolgimento delle attività e gestisce, unitamente all'Azienda, eventuali problematiche emergenti.
Le attività hanno inizio dalla data di pubblicazione del bando di concorso borse di studio a.a. 2025/2026, orientativamente 31/07/2025 e termineranno in data 31/03/2026.
Prima dell'avvio del servizio i CAF aderenti dovranno trasmettere all'Adisurc una informativa destinata agli studenti, contenente le sedi e gli orari di apertura per l'erogazione del servizio e i documenti che sono richiesti agli studenti. Tale informativa deve essere redatta in lingua italiana e in lingua inglese.
Sarà cura dell'Azienda pubblicizzare l'informativa tra gli studenti universitari, senza che ciò impedisca ai CAF aderenti di fare lo stesso con propri mezzi.
Ciascun ISEEUP sarà rilasciato in duplice copia, una allo studente e l'altra all'Adisurc.
I CAF aderenti saranno responsabili della correttezza delle attestazioni ISEEUP rilasciate e a tal fine, attraverso apposita polizza assicurativa per responsabilità civile, da attivare prima del convenzionamento, si faranno carico dei danni provocati da errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto dell'affidamento, procedendo a rimborsare gli utenti che non abbiano percepito il contributo a causa di essi.

Articolo 4: Durata e Compenso

Le attività hanno inizio dalla data di stipula della presente convenzione e termineranno in data 31/03/2026.
Nel periodo di vigenza, per ciascun ISEEUP trasmesso, l'Azienda riconoscerà al CAF l'importo di € 10,00, oltre IVA.
Il pagamento sarà effettuato con rate bimestrali posticipate, dietro presentazione di fattura informatica.
Il CAF non potrà, in alcun caso, richiedere allo studente compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della stessa e il risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 5: Obblighi del CAF

Il CAF si impegna:

- ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, ad attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo

nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per l'Azienda di subordinare l'affidamento e i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;

- a garantire per tutto il periodo di validità della convenzione, con apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, che copra espressamente tutte le prestazioni sociali oggetto della convenzione, con oneri a carico del CAF convenzionato, gli utenti e i terzi da eventuali danni provocati a seguito di errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche, sollevando l'Azienda da qualunque responsabilità.

Articolo 6: Contestazioni e risoluzione della convenzione

In caso di accertato mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 2 e 3 della Convenzione, con particolare riferimento alle modalità di rilascio dell'ISEE parificato e alle sedi territoriali a disposizione degli studenti, ivi comprese quelle all'interno delle sedi dell'Azienda, l'Amministrazione inviterà il CAF a fornire entro 10 giorni le proprie giustificazioni. Qualora non dovessero essere forniti elementi idonei a giustificare le inadempienze o i disservizi contestati, verrà applicata sul compenso finale da corrispondere al CAF una penale pari al 10% dell'importo dovuto.

In caso di accertate e gravi inadempienze alla normativa vigente, nonché agli obblighi di cui all'art. 5, l'Amministrazione risolverà di diritto la convenzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite. La risoluzione di diritto avverrà anche in caso di due contestazioni danti luogo all'applicazione di penali.

Articolo 7: Riservatezza dei dati

Il CAF è responsabile dei dati trattati nello svolgimento dell'attività.

Ogni infrazione alle regole del trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) sarà punita ai sensi della vigente normativa.

Articolo 8: Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, salvo l'impegno delle parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

FIRME